

PROPOSTA DI LEGGE

3^A COMM. CONSILIARE

N.ro 357/X^A

2^A COMM. CONSILIARE

Proposta di legge recante:

"Rafforzamento del ruolo degli operatori sociali di ispirazione religiosa nell'ambito del percorso formativo della persona. Modifiche ed integrazioni L.R. 2 maggio 2001, n. 16."

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con la presente proposta di legge si apportano una serie di modifiche di carattere ordinamentale alla legge che riconosce la funzione sociale svolta dagli oratori, al fine di rafforzare la collaborazione fra la Regione Calabria e le Comunità cristiane nell'ambito delle attività ludico educative, sviluppando sul territorio, nel rispetto delle competenze di ciascuno, linee d'intervento concordate e condivise, in favore dei ragazzi, degli adolescenti e delle loro famiglie. Irrobustendo, in particolare, il coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e private per la promozione dei diritti, la qualità della vita, lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione dell'infanzia e dell'adolescenza, privilegiando l'ambiente a loro più confacente e più prossimo al contesto familiare.

Alcune modifiche, inoltre, attengono a esigenze di coordinamento formale con le novelle legislative intervenute negli anni successivi all'entrata in vigore della legge sugli oratori.

Si compone di 5 articoli.

Gli articoli 1, 2, 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 1, 2 e 3 della legge 16/2001.

Infine, gli articoli 4 e 5 recano, rispettivamente, la clausola di neutralità finanziaria e la norma dell'entrata in vigore.

Consiglio Regionale della Calabria

PROTOCOLLO GENERALE

Prot. n. 33637 del 25.07.2018

Classificazione 02.05

RELAZIONE TECNICO — FINANZIARIA

La presente proposta è caratterizzata dalla neutralità sotto il profilo economico finanziario poiché contiene disposizioni di natura ordinamentale, come illustrato nella relazione introduttiva della proposta di legge. Si allega alla presente proposta di legge il quadro di riepilogo dell'analisi economico finanziaria.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria
(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: Legge recante: Rafforzamento del ruolo degli operatori sociali di ispirazione religiosa nell'ambito del percorso formativo della persona. Modifiche ed integrazioni L.R. 2 maggio 2001, n. 16.

La Proposta di legge emarginata nel titolo, come comprovato nella relazione illustrativa e tecnico-finanziaria allegata e dal complesso delle disposizioni, ha natura ordinamentale ed è neutrale dal punto di vista finanziario.

Tab. 1 Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere temporale	Importo
1	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione alla lr 16/2001	//	//	//
2	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione alla lr 16/2001	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto reca disposizioni ordinarie di modifiche ed integrazione alla lr 16/2001	//	//	//
4	Reca la clausola di neutralità finanziaria	//	//	//

In merito ai criteri di quantificazione degli oneri finanziari non vanno esplicitati atteso che alla presente proposta non corrisponde spesa.

Copertura finanziaria: la proposta non necessita di copertura finanziaria.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/Capitolo	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020
//	//	//	//
Totale	//	//	//

Art. 1.

(Modifiche ed integrazioni art. 1 della lr 16/2001)

1. L'articolo 1 legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona) è sostituito dal seguente: "Art. 1 Obiettivi. - 1. La Regione Calabria in attuazione dell'art. 2, comma 2 lettere d), e), f), dello Statuto riconosce la funzione educativa e sociale svolta dalle Parrocchie, dagli Istituti cattolici e dagli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato attraverso l'oratorio, che in sinergia con le famiglie, costituisce uno dei soggetti sociali ed educativi della comunità locale, volte alla promozione, all'accompagnamento ed al sostegno della crescita armonica dei minori, degli adolescenti e dei giovani, anche portatori di handicap, che vi accedono spontaneamente, attraverso:

- a) la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo del sociale dello spettacolo, della musica e dell'attività sportiva;
- b) la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l'inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali."

Art. 2.

(Modifiche ed integrazioni art. 2 della lr 16/2001)

1. All'articolo 2 legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) Il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. Il competente Dipartimento, sentita la Conferenza Episcopale Calabria e le altre organizzazioni che rappresentano gli istituti cattolici e gli altri enti di culto riconosciuti dallo Stato, trasmette il bando di cui al comma precedente al Comitato regionale di cui al comma 4, che provvede nei termini di legge all'approvazione definitiva dello stesso."
- b) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "3. I finanziamenti sono concessi alle comunità cristiane e di altre religioni riconosciute dallo Stato che partecipano al bando regionale annuale di cui all'articolo 2.

4. Il Comitato regionale è composto da:

- a) n. 2 rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale;
- b) n. 2 rappresentanti nominati dal Consiglio regionale;
- c) n. 1 rappresentante nominato dalla Conferenza Episcopale Calabria;
- d) un rappresentante per ogni altra comunità cristiana o religione riconosciuta dallo Stato.

5. I Comitati provinciali sono composti da:

- a) n. 3 rappresentanti nominati dalla Giunta Regionale;
- b) n. 1 rappresentante nominato dalla Provincia/Città Metropolitana;
- c) n. 1 rappresentante per ogni diocesi designato dal Vescovo;
- d) un rappresentante provinciale per ogni altra comunità cristiana o religione riconosciuta dallo Stato.

6. Il Comitato regionale ha sede presso la Giunta regionale, i Comitati provinciali presso la Provincia/Città Metropolitana.

7. Il Comitato regionale e i Comitati provinciali vengono costituiti entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non è previsto alcun rimborso spese."

Art. 3.

(Modifiche ed integrazioni art.3 della lr 16/2001)

1 All'articolo 3 legge regionale 2 maggio 2001, n. 16 (Riconoscimento e Valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana e dagli operatori parrocchiali nell'ambito del percorso formativo della persona) sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

- a) alla lettera b) del comma 2 il termine: "20" è sostituito dal seguente: "60"
- b) alla lettera c) del comma 2 il termine: "50" è sostituito dal seguente: "40"
- c) al comma 3 le parole: "pari al 60 per cento dell'investimento complessivo che non può superare euro 10.000,00." Sono sostituite dalle seguenti: "pari al 40 per cento dell'investimento complessivo";
- d) al comma 4 dopo le parole: "Comunità cristiane" sono inserite le seguenti: "e di altre religioni riconosciute dallo Stato";
- e) al comma 5 dopo le parole: "delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane" sono inserite le seguenti: "delle ASP, da effettuarsi presso le sedi delle comunità cristiane e di altre religioni riconosciute dallo Stato".

Art. 4.

(Clausola di neutralità finanziaria)


1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Legge Calabria 25.07.2018

I Consiglieri regionali
SERGIO 
SERGIO 
NERI 